STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "COORDINAMENTO ATTIVITA' 60 E Più ALTO GARDA E LEDRO - ETS"

Articolo 1 - Denominazione

È costituito l'Ente del terzo settore, avente la seguente denominazione "***COORDINAMENTO ATTIVITA' 60EPIU' ALTO GARDA E LEDRO A.P.S.*** Ente del terzo settore quale associazione, ispirata ai principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali, che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale come sotto indicate, nell'osservanza del Codice del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nonché, in quanto compatibili, del codice civile e di ogni altra disposizione di legge.

L'Associazione è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e potrà successivamente essere richiesta, su delibera dell'assemblea dei soci, l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 117/2017.

Articolo 2 - Sede

La sede dell'Associazione è fissata nel Comune di Arco (Tn). Attualmente, la sede dell'Associazione viene fissata alla Via Donatori di Sangue 2. Il Consiglio direttivo potrà trasferire la sede legale, costituire, sopprimere e spostare sedi secondarie e unità locali operative. In caso di trasferimento della sede legale in Comune diverso, il trasferimento dovrà ottenere la preliminare approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci. L'Associazione può operare in tutto il territorio nazionale ed europeo, ma le sue attività saranno indirizzate in via prevalente nel territorio del Comune di Arco e della Comunità Alto Garda e Ledro e, secondariamente, nel territorio della regione Trentino Alto Adige, in ragione del legame dei soggetti fondatori con questi territori.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Attività

L'Associazione svolgerà in via esclusiva o comunque principale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale:

- Realizzare iniziative sociali, assistenziali, culturali, ricreative, turistiche, lavorative, psicomotorie, sportive a favore prevalentemente di pensionati, Anziani o altri soggetti soci che ne facciano richiesta sul territorio sopra indicato.
- Svolgere le predette finalità anche in collaborazione con altre Enti o Associazioni nonché qualsiasi altra attività non lucrosa, anche per conto terzi, che porti beneficio sociale o morale alle suddette persone.

- Per le attività previste dallo statuto potranno essere richiesti i relativi contributi ad Enti pubblici e privati.
- Svolgere attività di carattere educativo e formativo attivando programmi di geragogia e di psico geragogia nella Comunità. Per il conseguimento di tale attività potranno essere promossi studi e ricerche e istituire un centro di documentazione e informazione.
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Per la realizzazione delle finalità e attività e nell'ambito delle stesse, l'Associazione potrà svolgere attività a carattere commerciale subordinata e coerente con l'attività istituzionale e al solo scopo di dare sostegno economico alla attività istituzionale stessa. L'Associazione potrà, altresì, svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, attività diverse da quelle elencate nel precedente paragrafo, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017; sarà competenza del Consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, anche in modo non occasionale e organizzato, nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017. Nello svolgimento delle attività l'Associazione potrà avvalersi dell'attività di volontari, che non saranno retribuiti, salvi i rimborsi spese nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dall'eventuale regolamento interno all'Associazione o dai criteri che saranno individuati preventivamente dal consiglio direttivo.

Articolo 5 - Risorse economiche e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite o possono essere costituite da:
- fondo di dotazione iniziale;
- quote associative;
- proventi da attività di interesse generale;
- proventi da attività secondarie;
- proventi derivanti da raccolte fondi;
- cinque per mille;
- contributi provenienti dallo Stato, enti pubblici, organismi europei e internazionali, Pubbliche amministrazioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- ogni forma di finanziamento.

- ogni altra forma di contributo e apporto consentito dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione al momento della sua costituzione è formato dal fondo di dotazione iniziale. Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato nel corso del tempo tramite le suddette entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell'Associazione potrà essere, altresì, incrementato da entrate, proventi, ricavi, rendite comunque denominate, derivanti dal patrimonio medesimo dell'Ente stesso. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari, qualora essi non garantiscano l'equilibrio patrimoniale e finanziario dell'Associazione ovvero comportino oneri gestionali eccessivi. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali o a terzi, anche nel caso di recesso o di ogni ipotesi di scioglimento dell'Associazione o del rapporto con essa.

Articolo 6 - Esercizio

Agli effetti fiscali e civilistici l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7 - Soci

I soci sono coloro i quali risultano legittimamente iscritti all'Associazione per prendere parte alle attività dell'ente.

Possono essere soci, sia le persone fisiche, sia enti associativi o enti privi di personalità giuridica, sia persone giuridiche.

Sono soci dell'Associazione coloro che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo a fronte del versamento della quota sociale. La richiesta di ammissione del socio implica l'accettazione incondizionata dello statuto e degli eventuali Regolamenti. La qualifica del socio viene meno in caso di:

- morte;
- morosità nel pagamento della quota associativa, previa delibera di esclusione del Consiglio direttivo;
- esclusione, decisa dal Consiglio direttivo, a causa di atti e comportamenti del socio incompatibili con le previsioni statutarie o con i regolamenti interni, con la vita associativa e più in generale con gli scopi e attività dell'Associazione, contro la quale il socio può chiedere, con richiesta scritta e motivata, nel termine perentorio e di decadenza di dieci giorni, che si pronunci l'assemblea;
- dimissioni, comunicate per iscritto dal socio con preavviso di dieci giorni.

Le quote sociali non sono trasferibili, né per atto fra vivi, né mortis causa. Nel caso in cui la qualifica del socio venga meno, la quota sociale rimane acquisita all'Associazione, senza obbligo alcuno verso il socio o i suoi eredi di rimborso, risarcimento o indennizzo.

Ogni socio ha il diritto:

- Di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- Di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Di partecipare alle attività promosse dalla Associazione;
- Di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- Di dare le dimissioni in qualunque momento. Il socio di cui sia venuta meno tale qualifica, che rivesta una carica sociale o sia componente di un organo societario, cessa immediatamente tale veste;
- Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.
- In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Ogni socio è obbligato:

- Ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli Organi di amministrazione;
- Al versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- A svolgere le attività preventivamente concordate;
- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

- Sono Organi dell'Associazione:
- • il Consiglio direttivo;
- • il Presidente del Consiglio direttivo;
- • il Vice Presidente del Consiglio direttivo;
- • l'Organo di controllo, se nominato su base volontaria o allorquando la sua nomina sia o divenga obbligatoria per legge;
- • l'Organo di revisione, se nominato su base volontaria o allorquando la sua nomina sia o divenga obbligatoria per legge;
- • l'Assemblea dei soci.

- L'Associazione si rifà ai principi di democraticità; pertanto, il Consiglio direttivo, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione vengono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.
- Le cariche del primo mandato sono stabilite nell'atto costitutivo dell'Associazione.
- Tutti i componenti degli organi sociali devono essere scelti tra i soci, con l'eccezione degli Organi di controllo e di revisione.

Articolo 9 - Assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile.

L'Assemblea può riunirsi nei casi previsti dallo statuto o dalla legge, anche in via straordinaria.

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, oppure a mezzo mail o con altri mezzi tecnologici che garantiscano l'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato. Le deliberazioni assembleari sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delegati.

L'Assemblea può essere celebrata anche mediante sistemi di collegamento audio/video che consentano la comunicazione a distanza (es. videoconferenza, teleconferenza), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Alla medesima condizione è consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei partecipanti.

- L'Assemblea dei soci delibera su tutte le questioni che non siano competenza di altri organi sociali e, in particolare, delibera su:
- poteri di indirizzo e orientamenti generali dell'Associazione;
- nomina degli organi sociali, del collegio sindacale o dei revisori o loro sostituzione;
- approvazione del bilancio e dei rendiconti economico, contabile e patrimoniale;
- modifiche della sede legale e principale;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere se proposto il Presidente onorario.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche statutarie di ogni natura;
- scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione o scissione della Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, oppure a mezzo mail o con altri mezzi tecnologici che garantiscano l'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni assembleari sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delegati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione coadiuvato da un Segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta; il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta, successivamente trascritto nel Libro delle adunanze dell'Assemblea dei soci.

Articolo 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da tre a undici membri eletti dall'Assemblea; il numero dei Consiglieri sarà deliberato dall'Assemblea prima di eleggere i Consiglieri stessi. I nominati devono essere soci dell'Associazione.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni, senza limiti di rieleggibilità. I membri del Consiglio direttivo sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo dell'Associazione per la durata in carica di tre anni.

Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice presidente e se ritenuto opportuno, altre cariche operative. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo ha competenza a decidere su tutto quanto non riservato ad altri organi sociali e, in particolare, delibera su:

- ammissione di nuovi soci;
- esclusione dei soci;
- predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo, nonché degli ulteriori documenti previsti dalla legge (relazione al bilancio, relazione di missione, ecc.);
- convocazione delle assemblee;
- esecuzione e osservanza delle delibere delle Assemblee;
- emanazione di apposito Regolamento, volto a disciplinare le modalità di presentazione delle domande di aspiranti soci e la loro valutazione;
- Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri;
- i membri del Consiglio direttivo svolgono la loro opera gratuitamente;
- In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati non eletti; ove non fosse possibile far ricorso a tali candidati si provvederà alla surroga da parte del Direttivo salvo approvazione da parte della prima Assemblea utile. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
- Le dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.
- Il Consiglio si raduna ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.
- Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitare ai Consiglieri almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Sono valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail , fax o SMS.
- Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- In caso di urgenza, con la presenza di tutti i componenti e per accettazione unanime, il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono con voto palese per appello nominale o con voto segreto quando espressamente richiesto da uno dei presenti.
- Il Segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza, poi firmato dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale dovrà poi essere approvato nella successiva riunione di Consiglio.

- Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti l'amministrazione della Associazione.

Spettano al Consiglio direttivo il compimento dei seguenti atti di straordinaria amministrazione, che potranno essere compiuti senza preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:

- assunzione di personale dipendente;
- licenziamento di personale dipendente;
- affidamento di incarichi di consulenza a liberi professionisti;

Articolo 11 - Presidente del Consiglio direttivo

Il Presidente viene nominato a maggioranza dal Consiglio direttivo al suo interno nel momento dell'insediamento del Consiglio stesso o subito dopo. Nella stessa seduta viene nominato il Vice presidente. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano per età.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo.

Il Presidente compie gli atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione, in aderenza alle decisioni del Consiglio direttivo.

In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità amministrative e con i soggetti terzi in generale;

Il Presidente adotta, ricorrendo casi di necessità e urgenza, ogni provvedimento opportuno anche relativo ad atti straordinari, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio direttivo per la ratifica.

Il Presidente conserva la documentazione, i libri sociali e fiscali dell'Associazione, salva la facoltà di depositare in tutto o in parte la predetta documentazione presso soggetti esterni all'Associazione nominati dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 12 – Vice Presidente del Consiglio direttivo

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente e ha la legale rappresentanza dell'Associazione, allorquando il Presidente si trovi in una situazione di temporaneo impedimento, su sua richiesta ovvero senza sua richiesta quando l'impedimento non renda possibile una sua manifestazione di volontà, in questo caso per il periodo di tempo strettamente necessario.

Articolo 13 - Organo di controllo e revisore legale dei conti

L'organo di controllo, qualora nominato per Legge o per scelta assembleare può essere costituito da un unico soggetto o formato da tre membri eletti dall'Assemblea non necessariamente tre gli associati. Rimane in carica per tre anni (approvazione tre bilanci annuali) e i suoi membri sono rieleggibili. Qualora si opti per il Collegio di tre persone esse nominano al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale trascritto nell'apposito libro delle adunanze. Nel caso in cui per qualunque motivo uno o più membri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 C.C., devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

E' compito dell'organo di controllo:

- Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- Esercitare il controllo contabile;
- Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attestare che il bilancio sia stato redatto in conformità alle norme di legge e fiscali;
- Partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e all'Assemblea.
- Nei casi previsto dall'art. 31 c.1 del codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti;
- L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante all'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine può richiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Organo di revisione

L'Organo di revisione, qualora nominato per legge o per scelta assembleare, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente tre gli associati. Il componente dell'Organo di controllo deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti, dura in carica tre anni (approvazione tre bilanci annuali) ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale trascritto nell'apposito libro delle adunanze. Nel caso in cui per qualunque motivo membri decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il revisore deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 14 - Bilancio annuale

Il Consiglio direttivo predispone il Bilancio annuale che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. E' ammessa una proroga di 180 giorni ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 c. 2 C.C. o motivata da particolari esigenze. Il rendiconto predisposto dal Consiglio deve essere depositato presso la sede sociale entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 c. 6 D.lsg. 4.12.97 n, 460.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. I contenuti del bilancio debbono essere corretti, veritieri e comunque rispettosi di quanto previsto dalla legge.

Il bilancio deve essere approvato ogni anno e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui esso si riferisce o nel diverso termine stabilito dalla legge.

Se ritenuto opportuno od obbligatorio ai sensi di legge, l'Associazione predispone, approva e deposita il bilancio sociale, curando ogni ulteriore eventuale incombente previsto dalla normativa.

L'Associazione ottempera ad ogni obbligo contabile e di natura bilancistica, in particolare secondo quanto previsto dagli articoli art. 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla legge tempo per tempo vigente e tiene e cura ogni ulteriore documento previsto dalla legge.

Articolo 15 – Modifica statuto e Scioglimento

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

L'Associazione potrà modificare lo statuto o sciogliersi, fondersi, trasformarsi, scindersi per decisione dell'assemblea straordinaria secondo quanto previsto all'art. 9 del presente statuto, ovvero: (nonché nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla legge)

in prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato. Le deliberazioni assembleari sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delegati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.
Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento andrà integralmente devoluto a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del Codice del Terzo settore) o a fini di pubblica utilità o al Comune in cui ha sede l'associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 16 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto valgono le disposizioni di legge e regolamentari, in quanto compatibili.

Arco, 09 maggio 2026

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario verbalizzante

LIQUIDAZIONE
Reg.
Bollo
Sanz.
Dir.
Inter.

REGISTRATO - 1 GIU. 2026
Al n. 121 serie 3
Liquidati € ESENTE

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trento
Ufficio Territoriale di Riva del Garda